



## **PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta**

Torino, li 30 gennaio 2016

Onorevoli colleghi, rappresentante del Governo e delle Istituzioni, gentile Pubblico

Certamente saprete che si sta discutendo la riforma del Tribunale della famiglia e che, in particolare, nella commissione permanente giustizia il 28 gennaio 2016 è stata approvata la delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, nell'ambito della quale è previsto, all'art. 1 lett. B) n. 2) di sopprimere il T.M. e l'ufficio del P.M.M.

Lo considero un grosso errore, ma non è sui principi che intendo intervenire.

Semplifico il discorso: il nuovo Tribunale della famiglia e della persona sarà, quindi, nell'ottica della proposta approvata, una sezione creata presso i Tribunali ordinari, alla quale sarà attribuita, in via esclusiva, la materia di stato e capacità della persona, di rapporti di famiglia (separazioni e divorzi, anche con prole) e di filiazione fuori dal matrimonio; oltre alla materia già di competenza del giudice tutelare.

Saranno anche create Sezioni Specializzate Distrettuali, alle quali verrà attribuita la competenza che è ora del Tribunale per i minorenni (sull'affidamento, abbandono ed adozione, decadenza dalla responsabilità genitoriale), oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati. Le Sezioni Specializzate Distrettuali saranno composte dai giudici, togati ed onorari, del soppresso Tribunale per i minorenni.

Anche nelle Procure di riferimento delle Sezioni Specializzate Distrettuali verranno creati Gruppi Specialistici nella medesima materia ed anche questi i Gruppi assorbiranno i sostituti delle soppresse Procure minorenni e la Polizia Giudiziaria loro assegnata.

I Presidenti ed i Procuratori minorili assumeranno la funzione, rispettivamente, di Presidenti delle sezioni Specializzate Distrettuali e di Procuratori Aggiunti delle Procure della Repubblica presso le Sezioni Specializzate Distrettuali.

Vi sono poi indicazioni processuali che, qui, non interessano e che, quindi, non commento.

Questo progetto, che apparentemente realizza una razionalizzazione del "Sistema Giustizia" nel "rispetto della specializzazione", contiene in sé, invece, **la negazione proprio della specializzazione.**

Anzitutto, ha il significato di negare la specializzazione la creazione di "Gruppi Specialistici" nelle Procure della Repubblica ordinarie, come se fossero gruppi analoghi a quelli già esistenti, senza prevedere, come invece è previsto per l'Organo Giudicante, una autonomia che permetta, di fatto, la vera esclusività della funzione.

La mia affermazione deriva dalla perfetta conoscenza dell'organizzazione della Procura Ordinaria, nella quale i magistrati assegnati ad un gruppo specialistico, nella realtà, non si occupano soltanto della materia specialistica, bensì sono inseriti in ogni turno ordinario che riguarda la materia generica del processo penale (arrestati, udienze, ignoti, ecc.), compresa la D.N.A..

Pensare che la creazione di un nuovo gruppo specialistico nella materia delle persone, della famiglia e dei minori consenta, in queste condizioni, anche soltanto di mantenere la specializzazione dei magistrati già formati **è pura utopia**.

Perché?

Forse il Parlamento ed il Governo non sanno che, dopo l'introduzione del giusto processo, ( art. 111 Cost.) il Tribunale per i minorenni non ha più la facoltà, che invece esercitava in passato, di aprire un procedimento civile a tutela della persona minore in difficoltà o in pericolo.

Forse essi non sanno che l'unico organo di promozione dell'intervento del giudice a protezione del minorenne è la Procura della Repubblica minorile alla quale, pertanto, è stata riconosciuta una importante competenza in materia civile, ma solo nei fatti.

Solo a titolo di esempio, presso la Procura Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, nell'anno 2014, sono stati iscritti **n. 4539** Affari Civili.

Nello stesso periodo con riferimento al settore penale il dato numerico è stato di **n. 2.726** iscrizioni, quindi con una percentuale quasi doppia della competenza civile rispetto a quella penale ( ed i dati del Piemonte e Valle d'Aosta sono sostanzialmente sovrapponibili, quanto al civile, alle altre Procure minorili nazionali).

Ebbene, poiché tale competenza civile **non risulta nelle statistiche**, e il CSM e il legislatore ne ignorano la consistenza, come si può pensare che venga considerata nella previsione delle tabelle organizzative dell'ufficio della Procura ordinaria?

E come sarebbe possibile tener conto della competenza civile ed equipararla alle assegnazioni penali se non con un esonero totale dalle assegnazioni ordinarie?

Senza l'esclusione dai turni ordinari dei magistrati assegnati al gruppo specialistico della persona, della famiglia e dei minori, non sarebbe più possibile garantire l'intervento urgente, sulle 24 ore, necessario ad assicurare l'adeguatezza degli interventi a tutela della persona minorenne in condizione di grave pregiudizio ( di bambini abbandonati per strada, o maltrattati o abusati dai genitori, o vittime di tratta, neonati sottoposti a sevizie ecc..), come attualmente avviene, rappresentando il lavoro prevalente del magistrato minorile a disposizione nel turno arrestati.

Ma l'esclusione da tutti i turni ordinari di questo gruppo specialistico non sarebbe sufficiente ancora a garantire la specializzazione, perché è parimenti rilevante la **composizione del Gruppo stesso**, che non deve essere condizionata dall'andamento delle coperture di organico dell'Ufficio di Procura, se non al prezzo di svuotare completamente di contenuto la tanto declamata specializzazione.

L'accorpamento alla Procura Ordinaria della PMM produrrebbe, di fatto, la scomparsa della cultura minorile , schiacciata dalle esigenze di efficienza degli uffici di Procura Ordinaria, con buona pace dei diritti dei minorenni e delle direttive europee in punto specializzazione.

Infine, occorre sapere che alla Procura della Repubblica Minorile spettano competenze assolutamente uniche, quali:

1. la competenza di considerare, nell'impostazione dell'esercizio dell'azione penale, le necessità educative dell'autore di reato attraverso la costruzione, con i servizi e con l'imputato e la sua famiglia di un percorso educativo che possa divenire oggetto di M.A.P.

( istituto profondamente diverso dalla M.A.P. applicabile agli adulti, per la valenza necessariamente educativa, oltre che riparativa, che deve avere). La commissione del reato, infatti, deve poter diventare occasione di restituzione di opportunità di crescita a partire dall'assunzione di responsabilità per il fatto commesso;

2. la competenza di sostenere, eventualmente anche con un intervento civile a protezione del minorenne autore di reato, il suo percorso di recupero educativo e riparativo con l'intervento dei servizi nel caso di famiglia inadeguata e/o abbandonica ( la costante decrescita delle denunce pare premiare questa politica giudiziaria ed il numero ridotto di denunce penali a livello nazionale, paragonato con le statistiche relative alle maggiori Nazioni europee, quali la Francia, la Germania e la Spagna, confermano questa premialità);

3. la legittimazione all'azione civile (esclusiva, in materia di accertamento dello stato di abbandono), cui consegue la partecipazione al procedimento, attraverso la presenza in udienza, la formulazione di pareri, la presentazione di nuove domande ed il potere di impugnazione (ben diverso quindi dal ruolo tradizionale del pubblico ministero ordinario nei procedimenti civili, che come è noto consta di un parere sommario spesso formulato su elenchi di fascicoli)

4. la competenza di vigilare sulle comunità, dispiegando un massiccio e continuativo impegno ispettivo senza il quale i minorenni assistiti sarebbero abbandonati a destini ancora più pregiudizievole, essendo stata esperienza di chi vi sta parlando quella di scoprire strutture illegali e veri e propri lager anche fra le strutture autorizzate, oltre che persone minorenni "dimenticate" in comunità;

5. la competenza di, infine, di promuovere gli interventi previsti nella materia civile della sottrazione internazionale, che comprende anche l'esecuzione dei provvedimenti del giudice.

La specializzazione può davvero essere mantenuta soltanto se il Gruppo Specializzato sia una vera e propria sezione ( qualunque nome le si voglia dare), **con un numero congruo di magistrati, previsto dal C.S.M. e con nomina dei componenti, sempre da parte del C.S.M ( compreso l'aggiunto chiamato a dirigere il Gruppo) ,** come avviene per i giudici del lavoro.

Se poi chi dirige il gruppo si chiami Procuratore o Aggiunto non ha alcuna importanza, perché l'impegno, le soddisfazioni professionali e lo stipendio non cambiano, che si sia sostituiti, Procuratori o Aggiunti ma **deve essere chiara l'autonomia del Gruppo Specialistico dall'organizzazione generale della Procura.**

Sarà, infatti, del tutto inutile la specializzazione delle Sezioni Giudicanti se non sarà **garantita la specializzazione degli Organi Requirenti, magari con il rinforzo di una nuova figura, quella di Procuratori Onorari** ( sul modello dei V.P.O., ma esperti in discipline psico- sociali), perché senza la specializzazione di questi ultimi non ci sarà più, nell'arco di pochissimo tempo, una figura di magistrato che sia in grado di cogliere i segnali di disagio e di pregiudizio per porli a fondamento di una richiesta di intervento da parte del Giudice Specializzato in favore della persona minorenne.

**Il Procuratore della Repubblica  
Dr. A.M. Baldelli**